

N. 1684/2016 R.G.



Tribunale Ordinario di Fermo

Il Tribunale, riunito in camera di consiglio, nelle persone dei seguenti Magistrati:

Dott.ssa Sara Marzialetti	Presidente
Dott.ssa Chiara Pulicati	Giudice
Dott. Francesco Ferretti	Giudice relatore

nella causa di opposizione allo stato passivo *ex art. 98 L.F.* iscritta al r.g. n. 1684/2016, promossa da:

EQUITALIA CENTRO SPA (C.F. 03078981200), con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliata in [REDACTED] presso il difensore

RICORRENTE

contro

CURATELA DEL FALLIMENTO [REDACTED]

[REDACTED], con il patrocinio dell'avv. [REDACTED]
[REDACTED] elettivamente domiciliata in FERMO [REDACTED], presso il difensore

RESISTENTE

ha pronunciato il seguente

DECRETO MOTIVATO

1. Con ricorso del 12 luglio 2016, Equitalia Centro S.P.A. proponeva opposizione avverso lo stato passivo del Fallimento [REDACTED] e dei soci [REDACTED], [REDACTED] e [REDACTED], dichiarato con sentenza del Tribunale di Fermo n. 5 del 21 gennaio 2016, esponendo che il Giudice Delegato - a fronte del complessivo credito di € 816.274,51, fatto valere in via privilegiata nei confronti della società fallita a titolo di tributi ed accessori portati nelle cartelle di pagamento allegate - ammetteva in privilegio la minor somma di euro 165.263,71 ed in chirografo la minor somma di euro 879,10, con esclusione della restante parte del credito in misura di € 650.131,70. L'odierno opponente deduceva che l'esclusione del credito vantato da Equitalia (avvenuta in ragione della prescrizione quinquennale dei tributi contenuti nelle cartelle di pagamento e della inidoneità degli atti interruttivi della suddetta prescrizione) non poteva essere condivisa in quanto anche alle cartelle emesse e notificate debbono intendersi applicate le norme sulla prescrizione decennale. La mancata opposizione delle cartelle di



pagamento notificate nel termine stabilito dalla legge determinerebbe, infatti, il cristallizzarsi della pretesa creditoria con la conseguente formazione di un titolo esecutivo la cui validità sarebbe - appunto - decennale. Il termine di prescrizione non sarebbe più quello previsto per il tipo di tributo/contributo contenuto nella cartella di pagamento non opposta, bensì il termine decennale di prescrizione ordinaria. Inoltre, detta prescrizione sarebbe stata comunque interrotta dall'istanza di rateazione presentata dal socio [redacted] in data 11 maggio 2009 e dal relativo provvedimento di accoglimento contenente data certa (10 giugno 2009) anteriore alla dichiarazione di fallimento (21 gennaio 2016) come da timbro apposto in fondo al provvedimento sottoscritto dal responsabile del procedimento [redacted]. Per la ricorrente, il legale rappresentante della società fallita, attraverso la presentazione di detta istanza, avrebbe chiaramente riconosciuto il diritto vantato da Equitalia SPA tanto da non aver neppure proposto opposizione. La rateazione richiesta sarebbe, dunque, assimilabile ad un atto di riconoscimento di debito in virtù del combinato disposto di cui agli artt. 1988 e 2944 d.c..

Si costituiva la curatela del Fallimento [redacted] e nel richiedere il rigetto dell'opposizione eccepiva innanzitutto: 1) l'inammissibilità del ricorso per essere stato depositato oltre il termine di 30 giorni previsto dall'art. 99 L.F. e in merito del quale "le impugnazioni di cui all'articolo precedente si propongono con ricorso depositato presso la cancelleria del tribunale entro trenta giorni dalla comunicazione di cui all'art. 97". Invero, il decreto di esecutività dello stato passivo sarebbe stato comunicato dal curatore fallimentare, a mezzo pec, in data 13 giugno 2016 mentre il relativo ricorso in opposizione sarebbe stato depositato soltanto in data 14 luglio 2016, ovvero il giorno successivo alla scadenza del suddetto termine; 2) l'inammissibilità dell'opposizione per genericità ed indeterminatezza del suo contenuto; 3) l'esclusione del privilegio ipotecario per mancata indicazione del tasso degli interessi.

La causa, istruita all'udienza dell'8 febbraio 2017, veniva trattenuta in decisione a seguito della concessione di termini ex art. 99 penultimo comma L.F. per il deposito di note autorizzate.

2. Pregiudizialmente si osserva come l'eccezione principale di inammissibilità del ricorso per tardività del deposito dello stesso ex art. 99 L.F. sia infondata. Ed infatti, l'atto di opposizione risulta depositato in data 14 luglio 2016, in luogo del 13 luglio 2016 (termine ultimo di scadenza), per mero errore materiale del cancelliere che ha provveduto al deposito, il quale, a seguito della presentazione dell'istanza di correzione, inviata a mezzo pec il 30 gennaio 2017, ha provveduto ad effettuare dichiarazione di rettifica datata 7 febbraio 2017 (cfr. a tal proposito *Cass. Civ., sent. n. 621/1983*).



Ne consegue che l'opposizione è legittima in quanto presentata entro il termine perentorio di 30 giorni dalla comunicazione da parte del curatore fallimentare del decreto di esecutività dello stato passivo.

3. Nel merito, l'opposizione è infondata e deve essere respinta per i motivi che seguono.

Il credito residuo vantato dall'Equitalia Centro S.P.A. nei confronti della società risulta, invero, prescritto in quanto decorsi i 5 anni previsti per il tipo di tributi contenuti nelle cartelle di pagamento notificate e non opposte. Conformemente a quanto stabilito dalla Suprema Corte a Sezioni Unite con sentenza n. 23397/2016 si ritiene che *“è indubbio che sia la cartella di pagamento sia gli altri titoli che legittimano la riscossione coattiva di crediti dell'erario e/degli Enti previdenziali [...] sono atti amministrativi privi dell'attitudine ad acquistare efficacia di giudicato [...] Questo, peraltro, non significa che la scadenza del termine perentorio per proporre opposizione non produca alcun effetto, in quanto tale decorrenza determina la decadenza dalla possibilità di proporre impugnazione, producendo l'effetto sostanziale della irretrattabilità del credito. Ma è evidente che [...] tale scadenza non può certamente comportare l'applicazione dell'art. 2953 cod. civ. ai fini della operatività della conversione del termine di prescrizione breve in quello ordinario decennale, anche perché, fra l'altro, un simile effetto si porrebbe in contrasto con la ratio della perentorietà del termine per l'opposizione”*. Pertanto, la mancata opposizione delle cartelle di pagamento notificate nel termine stabilito dalla legge non determinerebbe la formazione di un titolo esecutivo dalla validità decennale. Il termine di prescrizione rimane, dunque, quello quinquennale previsto per il tipo di tributo/contributo contenuto nella cartella di pagamento non opposta.

L'opponente non ha poi provato i fatti interruttivi di detta prescrizione. In primo luogo si osserva che la menzionata richiesta di rateazione del 2009 non è stata prodotta nel presente giudizio. Risulta invece copia della richiesta di rateazione datata 9/10.7.2014 e altra analoga del 25.7.2014. Tuttavia, si osserva che l'istanza di rateazione non costituisce atto di riconoscimento del debito ben potendo il contribuente - in questo caso la società fallita, in persona del curatore - muovere contestazioni in ordine all'*an debeatur*. Il soggetto interessato che abbia presentato domanda di rateizzo presso l'Ente di Riscossione può invero sempre promuovere azione giudiziale di accertamento della prescrizione del credito in sede di eventuale ammissione dello stesso nel passivo fallimentare (cfr. Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 08/02/2017 n. 3347).

Difatti la rinuncia dell'interessato a contestare le somme richieste dall'amministrazione finanziaria, deve essere *“manifestata con una dichiarazione espressa o con un comportamento sintomatico particolare, purché entrambi [siano] assolutamente inequivoci”* della sua volontà, appunto, di rinunciare al diritto di contestare gli importi addebitati mentre la sottoscrizione dell'istanza di



rateazione allegata configura il solo impegno di pagare l'imposta secondo la rateazione stabilita ed accolta (cfr. Cassazione Civile, sez. tributaria, sentenza 08/02/2017 n. 3347; Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, sentenza n. 652/2016; Commissione Tributaria Provinciale di Varese, sentenza n. 156/2015; Cassazione Civile, sentenza n. 23822/2010).

La domanda di rateazione del debito presentata dal legale rappresentante della società fallita, non costituendo un tacito atto di riconoscimento del credito di Equitalia, non risulta atto idoneo ad interrompere la prescrizione ai sensi dell'art. 2944 c.c.. Ogni altra questione risulta assorbita.

In ordine agli avvisi di pagamento e alle quietanze prodotte dall'opponente, inoltre, non vi è prova della riferibilità certa delle stesse alle cartelle di pagamento in questione, considerata la peculiarità del giudizio di opposizione allo stato passivo fallimentare, in cui - come noto - la curatela fallimentare assume la posizione di terzo rispetto alle parti del rapporto obbligatorio.

Il credito oggetto di opposizione è dunque prescritto.

Alla luce di quanto appena detto, si conferma l'ammissione del credito così come disposto nel decreto di esecutorietà emesso dal Giudice delegato in data 9 giugno 2016.

4. Le spese seguono la soccombenza e vengono liquidate come in dispositivo.

TILCASO.it
P.Q.M.

Il Tribunale, definitivamente pronunciando, così dispone:

- rigetta il ricorso;
- condanna Equitalia Centro S.P.A. alla refusione delle spese di lite in favore della Curatela Fallimento Centro [REDACTED]
[REDACTED] che liquida in € 4.850,00 per compenso, oltre 15% rimborso forfettario spese generali, iva e cpa come per legge.

Si comunichi.

Così deciso in Fermo, nella camera di consiglio del 6 giugno 2017.

Il Giudice est.
dott. Francesco Ferretti

Il Presidente
dott.ssa Sara Marzialetti

